



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024

(ART.11 – comma 5 D. Lgs.118/2011)

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità;

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di pagamento di somme a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolato per l'intero importo (100%). In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità ci si è concentrati sulle seguenti entrate, non rilevando pericolo di mancate esazioni sul altre tipologie d'entrata :

Titolo I

- accertamenti ICI,
- accertamenti IMU,
- accertamenti TASI

Titolo III

- sanzioni per violazione al codice della strada,
- sanzioni per violazione e regolamenti comunali.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice, ovvero la media dei rapporti annui, tra il totale riscosso e il totale accertato degli ultimi cinque esercizi.

Per il calcolo dell'importo, si è provveduto a raggruppare i dati dei provvedimenti emessi e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma degli importi calcolati per le singole entrate e non soggetta ad impegno di spesa. Si tratta, pertanto, di un risparmio forzoso volto a coprire eventuali mancati incassi di specifiche entrate (provvedimenti di violazione emessi).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

A seguito dei contenziosi legati all'esproprio delle aree PIP, dall'esercizio 2017 l'Ente ha provveduto a stanziare in Bilancio di previsione e ad accantonare nell'avanzo di amministrazione un "Fondo contenzioso PIP" di € 305.895,00 a copertura delle passività potenziali per le cause in atto, provvedendo a stanziare nel bilancio di previsione 2019 – 2021 ulteriori somme per importi rispettivamente di € 90.000,00 nel 2019, 105.000,00 nel 2020, 115.000,00 nel 2021. Tale fondo dal Bilancio di Previsione 2020 -2022 non è più presente, avendo chiuso nel mese di settembre 2019 il contenzioso in essere con la sottoscrizione di accordi transattivi sia con le parti espropriate, sia con le parti assegnatarie delle aree PIP che erano vincolate, dai patti convenzionali sottoscritti all'atto dell'acquisizione dei lotti, a tenere indenne il Comune dalle conseguenze pregiudizievoli derivante dagli esiti delle azioni giudiziarie di risarcimenti danni e di aumento valore dei terreni espropriati.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Non avendo avuto comunicazioni di risultati negativi delle società partecipate, in sede di previsione il fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito fondo per il trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 2.650.00 (2.400,00 compenso ed € 250,00 per IRAP) al capitolo 2595 (cod.20.03 1 .10.01) avente per oggetto " Fondo indennità di fine mandato". Detto importo a fine esercizio costituirà un'economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà alla quota di avanzo vincolato derivante dagli stanziamenti degli esercizi precedenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- 2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione (+/-)	3.626.021,07	2.855.907,71	2.855.907,71
di cui:			
a) parte accantonata	361545,01	417.787,54	789.087,23
b) Parte vincolata	1.933.297,86	1.137.447,35	554.588,43
c) Parte destinata a spese d'investimento	138.175,36	310.641,70	41.412,52
e) Parte disponibile (+/-) *	1.193.002,84	990.031,12	1.351.140,27

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui

l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il FPV creatosi a seguito della gestione dell'esercizio 2020 ed inserito nel Bilancio 2021 è stato quantificato come segue:

- FPV per spese correnti € 97.912,05
- FPV per spese in conto capitale € 17.890,21.

Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio 2021 si provvederà in sede di riaccertamento dei residui alla verifica della sussistenza di posizioni che richiedano la creazione del FPV sia per la parte corrente che quella in conto capitale, di conseguenza nel Bilancio di previsione 2022 - 2024 non sono previsti stanziamenti, ma si provvederà, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione 2020, a quantificare il FPV da inserire in bilancio con apposita variazione.

- c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;**

Non ricorre la fattispecie.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

L'Ente non ha previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 la contrazione di nuovi mutui.

L'onere per l'ammortamento dei mutui in essere nel triennio, è sostenibile dal bilancio dell'Ente.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

Non ricorre la fattispecie.

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Il Comune di Farra di Soligo ha rilasciato garanzia fideiussoria all'ATS Srl concessa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/02/2015 di € 200.000,00 con scadenza 30 giugno 2023.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

h) Elenco dei propri Enti ed organismi strumentali;

Si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi alle funzioni delegate dalla Regione.

Farra di Soligo, 09.12.2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Baratto d'ossa Cristina

